



**CAPITOLATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO
"CAMPO DA CALCIO A 7" UBICATO NEL PARCO DELLE RIMEMBRANZE IN VIA VITTORIO VENETO PER IL
QUINQUIENNIO 2026-2031.**

CIG: B9D5094D3D

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Bresso, in esecuzione della Delibera di Giunta n. 111 del 18.09.2025 per la gestione degli impianti sportivi e del novellato D.lgs. 36/2023, intende affidare in concessione d'uso ed in gestione l'impianto sportivo "campo da calcio a 7" di proprietà comunale posto nel parco delle Rimembranze in via Vittorio Veneto a Bresso comprendente:

1. campo da calcio a 7 in erba sintetica;
2. recinzione su tutto il perimetro del campo da calcio a 7
3. 4 torri faro per l'illuminazione del campo da calcio a 7

Sono indicate al presente capitolo le planimetrie del campo.

ART. 2 - FINALITA' DELLA CONCESSIONE

L'obiettivo della presente procedura è:

1. promuovere attività finalizzate alla valorizzazione della cultura dello sport, atte a fornire risposta alle esigenze principalmente degli utenti bambini, giovani e adulti del Comune di Bresso;
2. consolidare e sviluppare un servizio pubblico organizzato e qualificato per il Comune di Bresso, nonché per il territorio circostante, attraverso la programmazione alternata di attività, corsi, allenamenti, incontri, ed in genere di tutte le espressioni sportive che la struttura può ospitare in base alle proprie caratteristiche tecniche;
3. realizzare attività finalizzate alla gestione del campo: si tratta di attività operativo - gestionali, nonché attività complementari finalizzate alla gestione ottimale del campo e alla migliore fruibilità, si tratta altresì di attività di gestione tecnica e manutentiva dell'impianto stesso;
4. integrare quanto più possibile le diverse realtà Associative/Sportive operanti nel territorio Comunale al fine di promuovere, armonizzare, valorizzare ed incrementare il patrimonio sportivo nonché lo sviluppo economico/sociale;
5. promuovere la realizzazione di iniziative, progetti e forme di collaborazione con gli oratori della città e dei vari plessi scolastici dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola media e le realtà giovanili del territorio.

Sono altresì a disposizione del Concessionario gli arredi/attrezzature e la strumentazione tecnica ivi presenti nello stato di fatto in cui si trovano, il cui elenco costituirà allegato al verbale di consegna.

ART. 3 - VALORE DELLA CONCESSIONE

La concessione è costituita da un unico lotto dal momento che tutti i servizi richiesti sono relativi alla gestione del "campo da calcio a 7".



Valore stimato della concessione al netto di IVA: euro 100.000,00.

CPV: 92610000-0

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

L'affidamento della gestione decorre per una durata pari a 5 (cinque) anni.

Il contratto per la gestione cesserà di diritto alla scadenza sopra specificata senza che sia necessaria preventiva disdetta.

Il contratto potrà essere prorogato ai sensi dell'art. 120 comma 10 D.Lgs. n. 36/2023 per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Comune.

Il prezzo offerto in sede di gara, cioè il canone concessorio, deve intendersi fisso per tutta la durata della concessione.

ART. 5 - INIZIO GESTIONE

La gestione degli impianti esistenti consegnati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noto al Concessionario, avrà inizio indicativamente l'01 febbraio 2026 con acquisizione da parte dello stesso Concessionario delle autorizzazioni e delle certificazioni di legge (amministrative, igienico-sanitarie, ecc.) se necessarie.

La consegna della struttura sarà effettuata con le modalità stabilite nel successivo Art. 25.

ART. 6 - OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCESSIONARIO

Per la realizzazione delle prestazioni richieste, la fornitura del materiale è a cura e spese del Concessionario. Sono a carico del Concessionario tutti gli obblighi e le spese relativi a:

1. Gestione dell'impianto nel rispetto delle modalità previste nel presente Capitolato, dei regolamenti comunali e delle norme statali vigenti;
2. Gestione del campo da calcio a 7 con garanzia di apertura negli orari preventivamente concordati con il Comune di Bresso;
3. Controllo, guardiania, manutenzione ordinaria, a mezzo di proprio personale dipendente e/o associati e/o ditte specializzate;
4. Accesso consentito in ogni momento e senza preavviso per visite ed ispezioni all'impianto da parte di tecnici e funzionari dell'Amministrazione Comunale a ciò incaricati, ai quali dovranno essere fornite le informazioni richieste con particolare riferimento all'andamento gestionale, al funzionamento ed alla conduzione tecnica dell'impianto e che potranno riguardare anche lo stato di conservazione dei beni in relazione al quale potrà essere prescritta l'esecuzione di interventi manutentori ritenuti necessari.
5. Vigilanza e garanzia affinché sull'immobile non si costituiscano servitù o situazioni di fatto lesive della piena e libera proprietà del Comune di Bresso
6. Responsabilità diretta di tutti i danni causati a ciascuna parte del campo da calcio a 7 per tutto il periodo di durata della concessione, anche se gli eventi dannosi fossero imputabili al personale addetto alla gestione tecnica dell'impianto, agli utenti ammessi al godimento del bene e a tutti coloro che per qualunque motivo abbiano accesso ad esso.
7. Stipula, con oneri a proprio carico, di idonea polizza assicurativa per la copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi derivanti dal Concessionario per danni a persone od a cose in conseguenza di tutte le attività gestite, con massimale minimo di € 2.000.000,00 -



unico per catastrofe, atti vandalici e garanzie complementari, per danni a persone e a cose. Copia della polizza deve essere consegnata al Comune di Bresso alla stipula del contratto.

8. Nomina del Responsabile del Centro Sportivo (il cui nominativo dovrà essere comunicato al Comune di Bresso) che si occuperà di tutti gli aspetti organizzativo-gestionali e che sarà unico referente per l'Amministrazione Comunale.
9. Disponibilità gratuita del campo da calcio a 7 per manifestazioni gestite dall'Amministrazione Comunale e/o da essa patrociniate, fino ad un massimo di 10 giornate nell'anno sportivo la cui data dovrà essere concordata nel rispetto delle attività già programmate e confermata almeno 20 gg. prima dell'effettivo svolgimento.
10. Versamento degli importi relativi alla tassa raccolta rifiuti solidi urbani e all'imposta sulla pubblicità secondo le norme vigenti.
11. Assunzione degli oneri relativi alla voltura delle utenze.
12. Il Concessionario si impegna a eseguire, a propria cura e spese, almeno una (1) operazione completa di reintegrazione e ricarica dell'intaso (gomma e/o sabbia, secondo le specifiche tecniche del campo in essere) sull'intera superficie dell'area da gioco in erba sintetica, entro e non oltre il quarantesimo mese dall'avvio della concessione. Tale intervento dovrà garantire il ripristino delle condizioni ottimali di giocabilità e ammortamento:
 - Rimozione/spargimento del materiale esistente
 - Fornitura del nuovo intaso/riempitivo (gomma e/o sabbia)
 - Distribuzione e livellamento uniforme
 - Compattazione e spazzolatura finale
 - Smaltimento di eventuali materiali di risulta

Costo indicativo intervento: € 2.500,00 oltre iva al 22%

13. Pagamento al Comune del canone pari a € 1.500,00 annui oltre IVA.

ART. 7 - PUBBLICITA' COMMERCIALE

Il Concessionario è autorizzato a gestire la pubblicità sia sonora che visiva all'interno del campo da calcio a 7, osservando tutte le prescrizioni regolamentari e le Leggi vigenti. L'installazione di strutture di impianti per la pubblicità visiva (tabelloni, striscioni, stendardi, schermi, ecc.) è subordinata al nulla osta comunale.

Il Concessionario è tenuto a espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni. Restano a carico del Concessionario le imposte sulla pubblicità determinate a norma di Legge e di Regolamenti Comunali. Gli introiti derivanti dalla vendita degli spazi pubblicitari (fissi e mobili) all'interno del Centro Sportivo sono di totale pertinenza del Concessionario.

ART. 8 - INTROITI DEL CONCESSIONARIO

Gli introiti del Concessionario sono i seguenti:

- quote affitto campi da parte di privati o associazioni non del territorio;
- quote affitto utilizzo campi da parte delle associazioni sportive iscritte all'albo;
- introiti derivanti dalla pubblicità commerciale.



ART. 9 - TARIFFE

Tra le parti si conviene che ogni somma proveniente dall'esercizio del campo da calcio a 7 verrà introitata per l'intero esclusivamente dal Concessionario.

Il Concessionario dovrà comunicare al Comune per l'approvazione le tariffe applicate per l'utilizzo dei campi e per la pratica delle attività sportive nelle ore che risultano libere nel Calendario Sportivo.

Il Comune di Bresso si riserva di stabilire annualmente le tariffe agevolate e/o l'eventuale gratuità che il Concessionario dovrà applicare alle scuole.

ART. 10 - REQUISITI E TRATTAMENTO DEL PERSONALE IMPIEGATO

Il Concessionario deve disporre di idonee e adeguate risorse umane, in numero e con professionalità tali da garantire la corretta esecuzione delle attività oggetto della concessione e il conseguimento dei risultati richiesti, nel rispetto degli standard qualitativi previsti dal presente Capitolato.

Il personale impiegato deve essere professionalmente qualificato e adeguatamente formato, nonché costantemente aggiornato in materia di igiene, sicurezza, prevenzione degli infortuni e tutela della salute, in conformità alla normativa vigente e alle disposizioni contenute nel presente Capitolato.

Il Concessionario opera in piena autonomia organizzativa e gestionale ed è l'unico responsabile della gestione del personale impiegato, impegnandosi a rispettare tutte le disposizioni normative vigenti in materia di lavoro, previdenza, assistenza, sicurezza e assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonché ogni altra disposizione, anche sopravvenuta, volta alla tutela dei lavoratori.

Il Comune si riserva il diritto di verificare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, richiedendo al Concessionario la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali e assicurativi nei confronti del personale impiegato, nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

Entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione della concessione, il Concessionario è tenuto a trasmettere al Comune l'elenco del personale impiegato nelle attività oggetto della concessione, comprensivo delle qualifiche professionali e dell'indicazione delle mansioni svolte. Eventuali variazioni rilevanti dovranno essere comunicate tempestivamente.

Qualora, a seguito di motivata segnalazione del Dirigente dell'Area competente, il personale impiegato risulti inidoneo allo svolgimento delle attività previste o non conforme agli obblighi contrattuali, il Concessionario dovrà provvedere tempestivamente alla sua sostituzione, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per il Comune o interruzioni del servizio.

Il Concessionario si impegna ad applicare, nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività oggetto della concessione, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di settore applicabili, nonché dalle successive modifiche e integrazioni degli stessi, garantendo la continuità dell'applicazione contrattuale fino al loro rinnovo o sostituzione.



In caso di accertata violazione degli obblighi di cui al presente articolo, il Comune, previa contestazione formale delle inadempienze riscontrate, potrà segnalare le violazioni agli organi competenti e applicare le misure previste dal contratto di concessione, ivi compresa l'escussione, anche parziale, della garanzia definitiva, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno e la possibilità di risoluzione del contratto nei casi più gravi.

ART. 11 - RISPETTO D.LGS. 81/2008

Il Concessionario deve rispettare tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modifiche e integrazioni.

Il Concessionario, entro trenta giorni dall'inizio delle attività, deve attuare quanto previsto dalle norme derivanti dalle leggi vigenti e dai decreti relativi alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi del D.Lgs. N. 81 del 09/04/2008 e successive modificazioni. Dovranno inoltre essere sempre utilizzati dispositivi di protezione individuale (DPI).

ART. 12 - RISPETTO D.LGS. 196/2003 E REGOLAMENTO N. 2016/679/UE

Il Concessionario deve rispettare tutte le disposizioni in merito alla protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 e al Regolamento n. 2016/679/UE. Titolare del trattamento è il Comune, che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati.

ART. 13 - RISPETTO CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI

Il Concessionario si obbliga ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Bresso, adottato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 11/2014, allegato al presente Contratto per farne parte integrante e sostanziale.

ART. 14 - CAUZIONE DEFINITIVA

Per la sottoscrizione del contratto di concessione, il concessionario è tenuto a costituire, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa, pari al 10% (dieci per cento) del valore complessivo stimato della concessione indicato negli atti di gara.

La garanzia definitiva è prestata a copertura del corretto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di concessione, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la gestione dell'impianto sportivo;
- l'osservanza degli obblighi manutentivi ordinari;
- il pagamento del canone concessorio;
- l'adempimento degli obblighi assicurativi;
- il risarcimento di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi;
- l'applicazione di penali contrattuali.

La garanzia definitiva deve avere validità per l'intera durata della concessione e resta efficace fino alla completa e regolare riconsegna dell'impianto sportivo, previa verifica, da parte del Comune, dello stato dei luoghi e dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.



Il Comune può procedere all'escussione totale o parziale della garanzia nei casi di inadempimento del concessionario agli obblighi contrattuali, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

Qualora, nel corso della concessione, la garanzia venga escussa in tutto o in parte, il concessionario è tenuto a provvedere alla reintegrazione della stessa entro il termine assegnato dal Comune. In caso di mancata reintegrazione, il Comune può procedere alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni subiti.

La garanzia definitiva è svincolata solo a seguito della cessazione del rapporto concessorio e dell'accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali e della corretta riconsegna dell'impianto, secondo quanto previsto dal contratto.

ART. 15 - CONTROLLO DEL SERVIZIO

La vigilanza del servizio compete all'Amministrazione Comunale, con più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei, compreso l'accertamento del possesso dei requisiti.

L'Amministrazione Comunale, verificandosi abusi o defezioni nell'adempimento degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario, ha facoltà di ordinare e far eseguire d'ufficio le attività nel modo che ritiene più opportuno ed a spese del Concessionario.

ART. 16 - RILIEVI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'Amministrazione Comunale farà pervenire al Concessionario, per iscritto, le osservazioni alle contestazioni rilevate in sede di controllo. Se entro dieci giorni dalla data di comunicazione il Concessionario non fornirà alcuna controprevede probante, l'Amministrazione applicherà le misure repressive previste dal presente capitolo.

ART. 17 - PENALITA'

Il Concessionario, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetto a penalità quando:

- si rende colpevole di manchevolezze e defezioni nella qualità del servizio pari al 2% dello stesso canone offerto;
- assicura una presenza di operatori inferiori o non corrispondente a quella offerta nel progetto gestionale in sede di gara pari al 2% dello stesso canone offerto;
- effettua in ritardo gli adempimenti prescritti nel caso di rilievo nelle ispezioni, nel caso di invito al miglioramento e all'eliminazione di difetti o imperfezioni del servizio pari al 2% dello stesso canone offerto;
- non ottempera alle prescrizioni del contratto in ordine alla documentazione da presentare, agli orari e ai tempi stabiliti da osservare per il servizio prestato pari al 2% dello stesso canone offerto;
- non rispetta quanto previsto nel presente capitolo, nel progetto gestionale presentato e nel relativo contratto di concessione pari al 2% dello stesso canone offerto.

ART. 18 - IMPORTI DELLE PENALITA'

L'Amministrazione ha facoltà di applicare le penalità qualora, in occasione dei controlli effettuati, vengano rilevate le inadempienze descritte nel precedente Art. 17.



Fermo restando i casi che determinano la risoluzione o la rescissione del contratto di concessione, i competenti uffici procedono immediatamente alla contestazione formale dei fatti rilevati, invitando il Concessionario a formulare le proprie controdeduzioni entro dieci giorni. Nel caso in cui il Concessionario non adempia a tali incombenze o, nel termine prefissato, fornisca elementi giudicati inidonei a giustificare le inadempienze contestate, si disporrà, a titolo di penale, il trattenimento di un importo pari al 2% o al 10% del canone offerto annuo di concessione dovuto e versato al Comune, in relazione alla gravità dell'inadempienza accertata.

La suddetta penale è prevista per ogni contestazione non ritenuta giustificata, complessivamente intesa, riferita cioè a uno o più motivi. La reiterazione di inadempienze ritenute non giustificate determina la risoluzione del contratto di concessione, l'immediata sospensione dei compensi pattuiti e la conseguente trattenuta totale della cauzione.

ART. 19 - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA PENALITA'

L'importo della penalità è applicato mediante trattenuta sulla cauzione definitiva; qualora questa risulti insufficiente, il Concessionario dovrà versare la somma dovuta entro 15 giorni dalla comunicazione. In caso di mancato pagamento, il Comune potrà procedere alla compensazione con i canoni concessori futuri o al recupero delle somme residue. Le penalità sono notificate in via amministrativa, senza necessità di costituzione in mora.

ART. 20 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Comune, nel caso di inadempienze gravi ovvero ripetute, previa notificazione scritta al Concessionario, avrà la facoltà di risolvere il contratto, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare il contratto a terzi in danno del Concessionario e fatta salva l'applicazione delle penali prescritte.

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art.1453 del Codice civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono, ai sensi dell'art.1456 del Codice civile, anche motivo per la risoluzione del Contratto per inadempimento le seguenti ipotesi:

- a. abbandono della struttura oggetto della concessione, salvo per causa di forza maggiore;
- b. contravvenzione ripetuta dei patti contrattuali o delle disposizioni di legge o di regolamento relative al servizio, e mancato rimedio a seguito di diffida formale da parte del Comune di Bresso;
- c. contegno abitualmente scorretto verso il pubblico da parte del personale adibito al Servizio;
- d. mancato rispetto di uno o più impegni assunti verso il Comune di Bresso;
- e. frode;
- f. cessione ad altri, in tutto o in parte sia direttamente sia indirettamente per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti al Capitolato;
- g. apertura di una procedura concorsuale a carico del Concessionario;
- h. messa in liquidazione del Concessionario;
- i. sopravvenute cause di esclusione e sopravvenute ostative legate alla legislazione antimafia;
- j. condanna definitiva del rappresentante legale per un reato contro la Pubblica Amministrazione;
- k. difformità nella realizzazione del progetto gestionale indicato in sede di offerta;



-
- I. mancata messa in atto delle proposte migliorative presentate in sede di offerta;
 - m. gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previsto dal Capitolato che, per quanto previsto dalle norme vigenti in materia;
 - n. si siano verificate almeno cinque inadempienze contestate dal Comune ai sensi dell'Art. 17 del presente Capitolato nel corso dell'anno sportivo;
 - o. mancato rispetto del Codice di comportamento di cui all'Art. 13 del presente Capitolato.

In ognuna delle ipotesi sopra previste, il Comune non fornirà il compenso per le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.

In caso di risoluzione del contratto il Concessionario si impegnerà a fornire al Comune tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

In caso di risoluzione del contratto il Comune procederà ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..

ART. 21 - DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA CONCESSIONARIO

Qualora il Concessionario intendesse disdire il contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, il Comune si riserva di trattenere, a titolo di penale, l'intero deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altro operatore economico, a titolo di risarcimento danni.

ART. 22 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata da parte del Concessionario la cessione, anche parziale, del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni legislative vigenti. In caso di cessione dei crediti derivanti dal contratto, si rinvia a quanto previsto dall'art. 189 del D.Lgs. n. 36/2023.

In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

ART. 23 - INTERRUZIONE

Il Concessionario non può chiudere il campo da calcio a 7, neppure parzialmente, salvo esplicita autorizzazione. È previsto ed autorizzato un periodo di chiusura, indicativamente da fine luglio al 31 agosto e in date da concordare, comunque per un massimo di 30 giorni consecutivi incluse le festività, per consentire la fruizione delle ferie al personale in servizio.

ART. 24 - CONSEGNA DEGLI IMPIANTI

Alla stipula del contratto verrà redatto dall'Ufficio Comunale di Bresso, congiuntamente con i rappresentanti del Concessionario, un verbale di consistenza e di consegna degli immobili e delle attrezzature che dovranno essere prese nello stato di fatto in cui si trovano, liberando l'Amministrazione Comunale da ogni onere e incombenza.

La riconsegna avverrà, parimenti, mediante la redazione di un verbale tra le parti con annotati tutti gli immobili eventualmente realizzati durante la valenza del contratto, le nuove attrezzature fisse nonché i mobili e gli arredi.



ART. 25 - STIPULA DEL CONTRATTO

Tutte le spese del contratto di concessione, nessuna esclusa nonché ogni altra allo stesso accessoria e conseguente, sono a totale carico del Concessionario.

ART. 26 - DOMICILIO E RECAPITO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario, ai sensi del vigente regolamento dei contratti del Comune, per tutti gli effetti giuridici ed amministrativi, elegge il proprio domicilio presso il Comune di Bresso, via Roma n. 25.

ART. 27 - CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero sorgere tra il Concessionario ed il Comune circa l'interpretazione e la corretta esecuzione delle norme contrattuali saranno definite a norma di legge.

Per ogni eventuale controversia, sorta in dipendenza del presente capitolato, la competenza appartiene al Foro di Milano. Le spese di giudizio saranno a carico della parte soccombente.

ART. 28 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente atto si fa riferimento alle disposizioni delle Leggi vigenti in materia.